

delle malattie a carattere diffusivo, a salvaguardia delle produzioni di filiera e del consumatore.

2. Ai fini del risanamento delle malattie infettive ed infestive del patrimonio bufalino italiano, le regioni interessate, di concerto con il Ministero della salute, definiscono piani straordinari di intervento che possono derogare, fino ad un massimo di sei anni, alle normative nazionali e regionali di riferimento, utilizzando anche le vaccinazioni come metodo profilattico. Tali piani dovranno garantire la sicurezza dei prodotti derivati, in particolare la mozzarella di bufala, attraverso specifiche misure sanitarie.

3. La selezione genetica, con i controlli funzionali e l'iscrizione al libro genealogico è garantita a tutti gli allevamenti bufalini che ne fanno richiesta, anche durante l'applicazione dei piani straordinari di intervento per l'eradicazione delle malattie infettive e diffuse, nelle regioni interessate.

ART. 3-*quater*. — (Modifica alla legge 23 dicembre 2000, n. 388). — 1. All'articolo 129, comma 1, lettera c), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dopo le parole: "interventi strutturali e di prevenzione", sono inserite le seguenti: "e di indennizzo" ».

All'articolo 4:

dopo il comma 5, sono inseriti i seguenti:

« 5-*bis*. Il primo comma dell'articolo 408 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, è sostituito dal seguente:

"La pesca costiera è quella che si esercita nel mare Adriatico e lungo le coste continentali ed insulari del Mediterraneo a distanza non superiore a 40 miglia, nel rispetto della pertinente normativa internazionale".

5-*ter*. All'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 14 febbraio 1992, n. 508,

le parole: "o sotterramento conformemente all'articolo 3, commi 3 e 4" sono sostituite dalle seguenti: " , sotterramento o recapito in mare aperto, per i soli scarti derivanti dalla decapitazione ed eviscerazione della prima lavorazione del pesce azzurro, conformemente all'articolo 3, commi 3 e 4, e con le modalità operative e nei punti stabiliti dalla Capitaneria di porto territorialmente competente, con l'ausilio di un'imbarcazione idonea al trasporto di contenitori autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 26 aprile 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 105 del 7 maggio 1994".

5-*quater*. Al fine di assicurare il rilancio dell'occupazione e garantire il perseguimento degli obiettivi di integrazione previsti dai Patti territoriali per l'agricoltura e la pesca, il ritiro di capacità per realizzare nuovi pescherecci è determinato in misura non inferiore al 50 per cento, a condizione che la nuova capacità introdotta non determini il superamento degli obiettivi globali fissati per la flotta peschereccia italiana dal programma di orientamento pluriennale e subordinatamente al parere favorevole della Commissione europea.

5-*quinquies*. Al fine di proseguire nell'attività di interesse pubblico volta a favorire il processo di modernizzazione del settore ittico, sono mantenute in capo al Consorzio unitario di garanzia collettiva al credito le risorse finanziarie assegnate ai sensi del regolamento (CEE) n. 2080/93 del Consiglio, del 20 luglio 1993, per essere destinate alla garanzia delle iniziative previste dai regolamenti (CE) n. 2792/1999 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, n. 366/2001 della Commissione, del 22 febbraio 2001, e n. 2561/2001 del Consiglio, del 17 dicembre 2001, nonché dalle misure previste dalla normativa nazionale e regionale in favore del settore.

5-*sexies*. Ad integrazione dei fondi di garanzia di cui al comma 5-*quinquies*, sono assegnate, per la stessa finalità, le disponibilità residue di cui alla delibera CIPE 30 giugno 1999, n. 119.

5-*septies*. Al fine di consentire l'applicazione del regolamento (CE) n. 2792/

1999 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, relativamente al rinnovo della flotta e all'ammodernamento delle navi da pesca, come modificato dal regolamento (CE) n. 179/2002 del Consiglio, del 28 gennaio 2002, i termini di cui al comma 1, secondo periodo, dell'articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, sono ridotti a quindici giorni »;

è inserita la seguente rubrica:

« (Disposizioni in materia di programmazione e intervento nazionale nel settore della pesca) ».

All'articolo 5:

dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

« 1-bis. Il comma 4 dell'articolo 2 del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, deve intendersi nel senso che il patrocinio ivi previsto ha carattere non esclusivo »;

è inserita la seguente rubrica:

« (Riconoscimento del diritto di prelazione su immobili già di proprietà dello Stato destinati ad uso agricolo) ».

All'articolo 6:

dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

« 1-bis. Per gli impianti pioppicoli, la perdita del prodotto legnoso può essere assimilata alla perdita dei semilavorati e ammessa a contributo sulla base del valore del legno in rapporto all'età dell'impianto. La perdita di colture ancora presenti in campo può essere altresì assimilata alla perdita di scorte.

1-ter. Le disposizioni di cui al comma 1-bis si applicano, limitatamente all'anno 2002, nell'ambito di quanto previsto dalla legge 14 febbraio 1992, n. 185, e successive modificazioni, con riferimento all'alluvione del 2000.

1-quater. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 1-bis e 1-ter, pari a 1,78 milioni di euro per l'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione

dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali.

1-quinquies. All'articolo 5-bis della legge 31 gennaio 1994, n. 97, il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Ai coltivatori diretti, agli imprenditori agricoli a titolo principale e ai soggetti privi di occupazione di età non superiore a quaranta anni che intendano avviare un'attività d'impresa agricola a titolo principale, possono essere concessi, nei limiti del Fondo di cui al comma 4, mutui decennali a tasso agevolato con copertura degli interessi pari al 50 per cento a carico del bilancio dello Stato, per l'acquisto a qualsiasi titolo di terreni agricoli. Tale mutuo concerne l'ammortamento del capitale aziendale e l'indennizzo da corrispondere ad eventuali coeredi, nel rispetto della presente legge».

1-sexies. Fatto salvo quanto previsto per l'affidamento del servizio idrico integrato dalla legge 5 gennaio 1994, n. 36, e dalle relative disposizioni di attuazione, nei casi in cui la realizzazione di schemi idrici ad uso plurimo a prevalente scopo irriguo avvenga con il concorso finanziario di altri soggetti pubblici o privati, i soggetti titolari del finanziamento pubblico di cui all'articolo 141, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, possono gestire tali schemi idrici tramite società di cui mantengano la maggioranza incedibile. I rapporti fra azionisti e società sono disciplinati da una convenzione contenente, a pena di nullità, gli obblighi ed i diritti tra le parti »;

è inserita la seguente rubrica:

« (Rinegoziazione di mutui onerosi a favore di imprese agricole) ».

Dopo l'articolo 6, sono inseriti i seguenti:

«ART. 6-bis. — (Garanzie a favore di cooperative agricole). — 1. Il comma 5 dell'articolo 126 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è abrogato.

ART. 6-ter. — (Ulteriori interventi per il patrimonio idrico nazionale). — 1. All'articolo 141 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

“1-bis. Per assicurare la realizzazione delle finalità di cui al comma 1 gli enti indicati alle lettere da a) a l) del medesimo comma 1, sono autorizzati a contrarre, proporzionalmente alle rispettive quote già autorizzate al medesimo comma, ulteriori limiti di impegno quindicennali per un ammontare complessivo di 2 milioni di euro con decorrenza dall'anno 2002. Tali enti presentano entro il 30 giugno 2002 progetti esecutivi e cantierabili per la realizzazione di ulteriori opere irrigue necessarie al recupero di risorse idriche”.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale “Fondo speciale” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 6-quater. — (Disposizioni in favore delle aziende agricole danneggiate dagli eventi alluvionali del 2000). — 1. All'articolo 4-bis del decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365, è aggiunto il seguente comma:

“6-bis. È consentito il ripristino di attrezzature, macchinari e automezzi agri-

coli anche mediante il riacquisto a nuovo degli stessi, di pari potenza”.

2. Limitatamente alle aziende agricole danneggiate dagli eventi alluvionali dell'ottobre 2000, non si applica la limitazione percentuale prevista per l'indennizzo del danno di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, e successive modificazioni.

3. Ai fini della concessione delle provvidenze di cui all'articolo 3, comma 2, lettere b), c), d) e f), della legge 14 febbraio 1992, n. 185, laddove applicabili ai sensi dei decreti ministeriali di riconoscimento del 7 marzo 2001 pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 70 del 24 marzo 2001, le domande devono essere presentate entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 10.329.138 euro per l'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale “Fondo speciale” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

ART. 6-quinquies. — (Centri autorizzati di assistenza agricola). — 1. Al comma 2 dell'articolo 3-bis del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, le parole da: “che svolgono servizi analoghi” fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: “e da cooperative formate da agricoltori o produttori”.

ART. 6-sexies. — (Interventi per la ristrutturazione delle imprese agricole in difficoltà). — 1. L'articolo 121 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente:

“ART. 121. — (Interventi per la ristrutturazione delle imprese agricole in difficoltà). 1. A favore delle imprese agricole di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 18

maggio 2001, n. 228, in difficoltà, sono istituiti regimi di aiuto in grado di favorire il ripristino della redditività, in conformità con gli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà di cui alla comunicazione della Commissione delle Comunità europee 97/C283/02, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee C283 del 19 settembre 1997, e successive modificazioni.

2. Per il salvataggio delle imprese di cui al comma 1 sono concessi aiuti di tesoreria sotto forma di garanzia di crediti o di erogazione di crediti ai tassi di riferimento adottati dalla Commissione europea, nonché aiuti per la ristrutturazione mediante il concorso nel pagamento degli interessi, nella misura massima del 3 per cento ed entro il limite di impegno di 20.658.276 euro, sui mutui di ammortamento a quindici anni, di cui tre di preammortamento, contratti in applicazione dei regimi di aiuto di cui al comma 1. Gli oneri relativi agli aiuti per il salvataggio sono dedotti dall'ammontare degli aiuti previsti per la ristrutturazione.

3. I mutui di cui al comma 2 sono considerati operazioni di credito agrario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e possono essere assistiti dalla garanzia fideiussoria della sezione speciale del Fondo interbancario di garanzia di cui all'articolo 45 del medesimo decreto legislativo, ad integrazione delle garanzie ritenute idonee dalle banche mutuanti. Detta garanzia fideiussoria potrà impegnare una quota non superiore all'80 per cento delle dotazioni finanziarie della sezione speciale.

4. Il Ministero delle politiche agricole e forestali, sulla base delle domande presentate a seguito dell'avviso di manifestazione di interesse pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 240 del 15 ottobre 2001, notifica, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, i regimi di aiuto di cui al comma 1 alla

Commissione europea ai sensi del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999.

5. Le modalità di erogazione dei mutui di cui al comma 2 sono definite dalle regioni.

6. Nei confronti delle imprese di cui al comma 1, sono sospesi, sino alla stipula dei mutui ovvero alla concessione delle misure di ristrutturazione, i termini di pagamento delle rate delle operazioni creditizie in scadenza entro il 30 giugno 2002".

ART. 6-septies. — (*Disposizioni concernenti il settore ittico e modifica al decreto legislativo n. 626 del 1994*). — 1. L'articolo 6 della legge 17 agosto 1999, n. 290, è abrogato.

2. All'articolo 62, comma 11, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, e successive modificazioni, dopo le parole: "i titolari degli scarichi esistenti", sono inserite le seguenti: ", fatta eccezione per le imprese di cui al comma 11-bis,".

3. All'articolo 62 del citato decreto legislativo n. 152 del 1999, dopo il comma 11 è inserito il seguente:

"11-bis. Per le imprese ittico conserviere, i titolari degli scarichi esistenti devono provvedere all'adeguamento al presente decreto legislativo entro cinque anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo stesso. Il termine per l'adeguamento vale anche nel caso degli scarichi per i quali l'obbligo di autorizzazione preventiva viene introdotto dal presente decreto legislativo. I titolari degli scarichi esistenti ed autorizzati procedono alla richiesta di autorizzazione in conformità al presente decreto legislativo allo scadere dell'autorizzazione e comunque non oltre cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo".

4. Il termine di cui all'articolo 36, comma 8-bis, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, è differito al 5 dicembre 2002, limitatamente alle attrezzature individuate ai punti 1.3 e 1.4 dell'allegato XV del decreto legislativo n. 626 del 1994.

5. Al fine di consentire la piena attuazione del programma di interventi ed il connesso dispiegamento degli effetti attesi alle imprese della pesca nelle aree definite dall'Obiettivo 1, anche allo scopo della salvaguardia dei livelli occupazionali, il CIPE è autorizzato ad individuare, nell'ambito della dotazione finanziaria di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, le risorse idonee a consentire la prosecuzione fino al 31 dicembre 2005 dei programmi dell'Iniziativa Comunitaria Pesca affidati alla realizzazione o al controllo delle regioni.

ART. 6-octies. — (*Contributo all'Institute Agricole Régional della Valle d'Aosta*). — 1. È autorizzata la spesa di euro 1.000.000 per l'anno 2002, di euro 750.000 per l'anno 2003 e di euro 500.000 per l'anno 2004, da destinare all'Institute Agricole Régional della Valle d'Aosta, al fine di garantire lo sviluppo e gli investimenti previsti per la ricerca e la sperimentazione nel settore agricolo e zootecnico.

2. All'onere derivante dal comma 1, per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio ».

All'articolo 7:

il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1, valutato in euro 152.724.000 per l'anno 2002 ed in euro 1.700.000 per ciascuno degli anni 2003 e 2004, si provvede, quanto ad euro 10.329.000 per l'anno 2002, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui

all'articolo 129, comma 1, lettera b), della legge 23 dicembre 2000, n. 388; quanto ad euro 2.120.000 per l'anno 2002, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 25 della legge 17 maggio 1999, n. 144; quanto ad euro 8.745.000 per l'anno 2002, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 15, comma 1, della legge 27 marzo 2001, n. 122, e, quanto ad euro 31.530.000 per l'anno 2002 e 1.700.000 per ciascuno degli anni 2003 e 2004, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero; quanto ad euro 50.000.000 per l'anno 2002, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dalla legge 8 novembre 2000, n. 328, come determinata dalla Tabella C della legge 28 dicembre 2001, n. 448; quanto ad euro 50.000.000 per l'anno 2002, mediante utilizzo delle disponibilità esistenti sul conto corrente infruttifero n. 23507 presso la Tesoreria centrale dello Stato, intestato al Fondo di rotazione per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura, di cui alla legge 27 ottobre 1966, n. 910. Tale somma dovrà essere versata all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata alla pertinente unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e destinata all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura »;

è inserita la seguente rubrica:

« (Copertura finanziaria) ».

Dopo l'articolo 7, sono inseriti i seguenti:

« ART. 7-bis. — (*Lotta agli incendi boschivi*). — 1. A decorrere dall'anno 2002, per le esigenze del Corpo forestale dello Stato connesse all'attività antincendi boschivi, è autorizzata la spesa annua di

euro 25.822.844. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali.

ART. 7-ter. — (*Interventi nel settore della bonifica e dell'irrigazione*). — 1. Per assicurare la realizzazione, l'adeguamento funzionale ed il ripristino di strutture irrigue di rilevanza nazionale, nonché il recupero di risorse idriche disponibili, i limiti di impegno quindicennali di cui all'articolo 141, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono incrementati di euro 15.494.000 a decorrere dall'anno 2002.

2. All'articolo 141, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere:

"1-bis) Consorzio interregionale Basso Livorno per la quota di 500 migliaia di euro per gli anni 2002, 2003 e 2004;

1-ter) Consorzio interregionale Basso Tagliamento, per la quota di 500 migliaia di euro per gli anni 2002, 2003 e 2004;

1-quater) Acquedotto pugliese di Bari, per la quota di 500 migliaia di euro per gli anni 2002, 2003 e 2004".

3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2, pari a 1.500 migliaia di euro per l'anno 2002, 3.000 migliaia di euro per l'anno 2003 e 4.500 migliaia di euro a decorrere dall'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'eco-

nomia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

4. Per il ripristino delle infrastrutture agricole e delle opere di bonifica e di irrigazione nelle aree agricole colpite dalle piogge alluvionali nei mesi di settembre-novembre 2000, delimitate ai sensi dell'articolo 2 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, è autorizzato il limite di impegno quindicennale di euro 10.329.000, a decorrere dall'anno 2002.

5. La ripartizione tra le regioni del limite di impegno di cui al comma 4 è disposta con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sulla base degli effettivi fabbisogni di spesa accertati per la realizzazione dei ripristini.

6. Nell'ambito delle risorse finanziarie di cui ai decreti legislativi 18 maggio 2001, n. 227 e n. 228, un importo pari a 5 milioni di euro a partire dall'anno 2002 è destinato al finanziamento del fondo di riassicurazione dei rischi atmosferici di cui all'articolo 127, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

7. Al fine di attuare l'articolo 47, commi 6 e 7, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere all'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) mutui quindicennali per gli interventi relativi allo sviluppo della proprietà coltivatrice di cui alla legge 14 agosto 1971, n. 817, e successive modificazioni, secondo le modalità previste dal regime di aiuto n. 110/2001 approvato con decisione della Commissione n. SG (2001) D/288933, del 5 giugno 2001. L'autorizzazione di spesa annua di 2 milioni di euro prevista al comma 7 dell'articolo 47 della citata legge n. 448 del 2001 decorre dal 2002 e fino alla data della estinzione dei finanziamenti. Le annualità relative sono

iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero delle politiche agricole e forestali.

8. All'articolo 47, comma 6, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, dopo le parole: "La Cassa depositi e prestiti può concedere finanziamenti" sono inserite le seguenti: "all'ISMEA".

9. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 1, 4 e 5 del presente articolo, pari ad euro 25.823.000 a decorrere dal 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali.

ART. 7-*quater*. — (*Interventi per il settore bieticolo-saccarifero*). — 1. La contabilità speciale n. 1432 intestata al Fondo di rotazione per il risanamento del settore bieticolo-saccarifero, costituito presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste con decreto-legge 12 agosto 1983, n. 371, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 ottobre 1983, n. 546, è soppressa.

2. La disponibilità di euro 15.863.059,33, proveniente dall'estinzione della contabilità speciale, di cui al comma 1, è versata all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze all'unità previsionale di base 3.2.3.9 — Interventi nel settore agricolo e forestale — capitolo 7811 "Fondo per lo sviluppo in agricoltura", dello stato di previsione della spesa del Ministero delle politiche agricole e forestali, per la realizzazione di interventi connessi alle necessità di ristrutturazione del settore bieticolo-saccarifero, previa comunicazione alla Commissione europea ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato CE ».

All'articolo 8 è inserita la seguente rubrica:

« (Entrata in vigore) ».

(A.C. 2516 — Sezione 3)

EMENDAMENTI ED ARTICOLO AGGIUNTIVO RIFERITI AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE

ART. 1.

(*Misure dirette a fronteggiare le conseguenze della crisi derivante dalla encefalopatia spongiforme bovina*).

Al comma 1, alinea, premettere le parole: Fermi restando gli obblighi di incenerimento o coincenerimento previsti dalla legge 9 marzo 2001, n. 49,

1. 1. Rava, Rossiello, Borrelli, Sedioli, Preda, Franci, Sandi, Oliverio, Stramaccioni, Marcora, Santino Loddo, Potenza, Banti, Ruggieri, Meduri.

Al comma 1, alinea, dopo le parole: sotto il controllo aggiungere la seguente: diretto.

1. 2. Rava, Borrelli, Sedioli, Preda, Rossiello, Stramaccioni, Sandi, Oliverio.

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: l'eliminazione con le seguenti: la distruzione.

1. 3. Rava, Borrelli, Sedioli, Preda, Rossiello, Stramaccioni, Sandi, Oliverio, Franci.

Al comma 1, alinea, dopo le parole: è riconosciuto aggiungere le seguenti: al soggetto che assicura la distruzione dei materiali di cui sopra.

1. 4. Marcora, Banti, Meduri, Potenza, Ruggieri, Santino Loddo, Rava, Rossiello, Sedioli, Preda, Sandi, Oliverio, Franci, Stramaccioni, Borrelli.

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: 31 ottobre 2002 con le seguenti: 31 dicembre 2002.

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1:

sostituire le parole: euro 152.724.000 con le seguenti: euro 166.974.000;

sostituire le parole: euro 31.530.000 con le seguenti: euro 45.780.000.

1. 5. Rava, Rossiello, Borrelli, Sedioli, Preda, Franci, Sandi, Oliverio, Stramaccioni, Marcora, Santino Loddo, Potenza, Banti, Ruggieri, Meduri.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole da: euro 146 fino a: euro 486 con le seguenti: euro 200 a tonnellata sul materiale tal quale ed euro 700.

Conseguentemente all'articolo 7, comma 1:

sostituire le parole: euro 152.724.000 con le seguenti: euro 191.092.000;

sostituire le parole: euro 31.530.000 con le seguenti: euro 69.897.000.

1. 6. Rava, Sedioli, Preda, Rossiello, Borrelli, Sandi, Franci, Oliverio, Stramaccioni, Marcora, Santino Loddo, Potenza, Banti, Ruggieri, Meduri.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: ed euro 486 con le seguenti: o euro 486.

1. 7. Marcora, Banti, Meduri, Potenza, Ruggieri, Santino Loddo, Rava, Rossiello, Sedioli, Preda, Sandi, Oliverio, Franci, Stramaccioni, Borrelli.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: ed euro 183 con le seguenti: o euro 183.

1. 8. Marcora, Banti, Meduri, Potenza, Ruggieri, Santino Loddo, Rava, Rossiello, Sedioli, Preda, Sandi, Oliverio, Franci, Stramaccioni, Borrelli.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. A favore dei comuni ove hanno sede gli impianti di distribuzione dei materiali è riconosciuto un contributo pari al 10 per cento del contributo complessivo previsto nelle lettere a) e b) relativamente al materiale distrutto negli impianti ubicati in ciascun comune.

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1:

sostituire le parole: euro 152.724.000 con le seguenti: euro 162.316.000;

sostituire le parole: euro 31.530.000 con le seguenti: euro 41.122.000.

1. 9. Nannicini, Borrelli, Sedioli, Preda, Oliverio, Franci, Sandi, Stramaccioni, Marcora, Santino Loddo, Potenza, Banti, Ruggieri, Meduri.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Ai fini di un utilizzo trasparente dei contributi di cui al comma 1, lettere a) e b), e per ricreare le normali condizioni di mercato venute meno con la decisione n. 2000/766/CE del Consiglio, le associazioni nazionali rappresentate in tutta la filiera zootecnica sottoscrivono, per il periodo di validità di cui al medesimo comma 1, appositi accordi interprofessionali.

1. 10. Marcora, Banti, Meduri, Potenza, Ruggieri, Santino Loddo.

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: possono essere svolte aggiungere le seguenti: , ove costituita e riconosciuta,

1. 11. Rava, Rossiello, Borrelli, Sedioli, Preda, Franci, Sandi, Oliverio, Stramaccioni, Marcora, Santino Loddo, Potenza, Ruggieri, Meduri.

Al comma 2, dopo le parole: possono essere svolte *aggiungere la seguente:* anche.

- 1. 12.** Marcora, Banti, Meduri, Potenza, Ruggieri, Santino Loddo, Rava, Rossiello, Sedioli, Preda, Sandi, Olivieri, Franci, Stramaccioni, Borrelli.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Al fine di favorire l'eliminazione delle giacenze dei materiali e dei prodotti a rischio di cui all'articolo 2 del decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2001, n. 49, il Ministro per le politiche agricole e forestali adotta, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di concerto con il Ministro della salute e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome, un programma che assicuri il completo smaltimento dei suddetti residui entro il 30 settembre 2002.

- 1. 13.** Marcora, Banti, Meduri, Potenza, Ruggieri, Santino Loddo, Rava, Rossiello, Sedioli, Preda, Sandi, Olivieri, Franci, Stramaccioni, Borrelli.

Al comma 4, terzo periodo, sostituire le parole da: Con decreto *fino a:* Bolzano *con le seguenti:* Con circolare AGEA.

- 1. 14.** Marcora, Banti, Meduri, Potenza, Ruggieri, Santino Loddo.

Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: euro 12,919 milioni *con le seguenti:* euro 10,919 milioni.

Conseguentemente, sostituire il comma 9, con il seguente:

9. A decorrere dal 1° novembre 2002 è istituito il consorzio obbligatorio nazionale per la raccolta, il trasporto, la trasformazione, lo stoccaggio e la distribuzione dei materiali di cui al comma 1. Al consorzio partecipano i soggetti produttori di residui

e le imprese di raccolta, di trasporto, della trasformazione, dello stoccaggio e della distribuzione dei medesimi materiali, anche in forma associata. Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare entro il 30 giugno 2002, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio, del Ministro delle attività produttive e del Ministro delle politiche agricole e forestali, sentita la Conferenza Stato-regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sono disciplinate le modalità di istituzione, di finanziamento, di funzionamento e di articolazione del consorzio di cui al presente comma, sulla base dei principi di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzato il trasferimento al consorzio di un contributo pari a 2 milioni di euro per l'anno 2002. Dall'attuazione delle predette disposizioni non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato rispetto a quelli indicati nel precedente periodo.

- 1. 15.** Rava, Borrelli, Sedioli, Preda, Rossiello, Stramaccioni, Sandi, Oliverio, Franci.

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

6-bis. A partire dal 1° ottobre 2001 all'allevatore di ovi-caprini, nella cui azienda siano state effettuate le procedure di abbattimento totale o selettivo di capi ovi-caprini in conseguenza di positività ai test di encefalopatia spongiforme trasmissibile (TSE) di capi presenti in azienda, è riconosciuta un'indennità, nella misura massima di 75 euro per capo, che non contribuisce alla formazione di reddito, destinata a coprire gli oneri del mancato reddito subito nel periodo di riavvio a regime dell'allevamento, in proporzione alle unità di bovino adulto (UBA) abbattute e per un periodo massimo pari a 12 mesi; è altresì autorizzata la concessione di contributi, nella misura massima di 50

euro per capo, per il riacquisto dei capi da parte degli allevatori di ovini-caprini cui è stato imposto l'abbattimento.

6-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 6-bis, valutato in 1.000.000 euro a decorrere dall'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali.

1. 16. Sedioli, Preda, Rava, Marcora.

Al comma 7, primo periodo, dopo le parole: presenti in azienda aggiungere le seguenti: , nonché agli allevatori di capi bovini danneggiati dalla presenza della Blue Tongue,

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1:

sostituire le parole: euro 152.724.000 con le seguenti: euro 177.724.000;

sostituire le parole: euro 31.530.000 con le seguenti: euro 56.530.000.

1. 17. Rava, Borrelli, Sedioli, Preda, Franci, Sandi, Oliverio, Stramaccioni, Marcora, Santino Loddo, Potenza, Banti, Ruggieri, Meduri.

Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: massima di 413 euro con le seguenti: di 413 euro.

1. 18. Rava, Borrelli, Sedioli, Preda, Rossiello, Stramaccioni, Sandi, Oliverio.

Al comma 7, primo periodo, sopprimere le parole: , che non contribuisce alla formazione di reddito,

1. 19. Rava, Borrelli, Sedioli, Preda, Rossiello, Stramaccioni, Sandi, Oliverio.

Al comma 7, primo periodo, sopprimere le parole da: in proporzione fino a: otto mesi.

1. 20. Rava, Borrelli, Sedioli, Preda, Rossiello, Stramaccioni, Sandi, Oliverio.

Al comma 7, primo periodo, sopprimere le parole: e per un periodo massimo pari a otto mesi.

1. 21. Rava, Borrelli, Sedioli, Preda, Rossiello, Stramaccioni, Sandi, Oliverio.

Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: massima di 310 euro con le seguenti: di 310 euro.

1. 22. Rava, Borrelli, Sedioli, Preda, Rossiello, Stramaccioni, Sandi, Oliverio.

Al comma 7, primo periodo, dopo le parole: 310 euro per capo aggiungere la seguente: abbattuto.

1. 23. Rava, Borrelli, Sedioli, Preda, Rossiello, Stramaccioni, Sandi, Oliverio.

Al comma 8, sostituire, ovunque ricorrono, le parole: 30 giugno 2001 con le seguenti: 30 settembre 2001.

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1:

sostituire le parole: euro 152.724.000 con le seguenti: euro 177.274.000;

sostituire le parole: euro 31.530.000 con le seguenti: euro 56.530.000.

1. 24. Rava, Rossiello, Sedioli, Preda, Franci, Sandi, Oliverio, Stramaccioni, Marcora, Santino Loddo, Potenza, Banti, Ruggeri, Meduri.

Sopprimere il comma 9.

1. 5. Rava, Borrelli, Sedioli, Preda, Rossiello, Stramaccioni, Sandi, Oliverio.

Al comma 9, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Le risorse di tale fondo vengono ripartite fra le diverse regioni e provincie autonome sulla base delle differenti esigenze territoriali. Le amministrazioni regionali sono responsabili delle attività di smaltimento sul proprio territorio e svolgono tale servizio attraverso l'emissione di appositi bandi di gara rivolti alle imprese di smaltimento.

- 1. 26.** Rava, Rossiello, Borrelli, Sedioli, Preda, Sandi, Oliverio, Stramaccioni, Marcora, Santino Loddo, Potenza, Banti, Ruggieri, Meduri.

Sopprimere il comma 10.

- 1. 27.** Rava, Borrelli, Sedioli, Preda, Rossiello, Stramaccioni, Sandi, Oliverio.

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

12-bis. Ai fini del potenziamento delle attività di monitoraggio sul territorio nazionale della malattia di Creutzfeldt-Jakob, della nuova variante della malattia di Creutzfeldt-Jakob, nonché per assolvere ai maggiori compiti di profilassi nazionale ed internazionale, il Ministero della salute è autorizzato ad assumere a tempo indeterminato, per coprire le carenze in organico, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 19, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, mediante l'indizione di un concorso speciale per titoli ed esami riservato al personale medico assunto ai sensi dell'articolo 12, comma 2, della legge 16 dicembre 1999, n. 494, e che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, abbia prestato servizio per almeno trecentosessantacinque giorni presso lo stesso Ministero.

- 1. 28.** Marcora, Santino Loddo, Banti, Potenza, Ruggieri, Meduri.

Al comma 13 aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Il Ministro delle politiche agricole e forestali trasmette alle compe-

tenti Commissioni parlamentari, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il programma operativo predisposto dall'Agenzia, ai sensi dell'articolo 7-bis, comma 6, del decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2001, n. 49, relativo all'incenerimento o al coincenerimento delle proteine animali trasformate, di cui all'articolo 2 del medesimo decreto-legge. Il Ministro medesimo, entro la stessa data, trasmette altresì alle competenti Commissioni parlamentari una analitica relazione sulla distruzione mediante incenerimento o coincenerimento delle proteine animali trasformate, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2001 n. 49. Il Ministro della salute trasmette alle competenti Commissioni parlamentari, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, una analitica relazione sulle condizioni igienico-sanitarie dei depositi nei quali l'Agenzia conserva le proteine animali trasformate, di cui all'articolo 2 del decreto legge 11 gennaio 2001, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2001, n. 49.

- 1. 29.** Rava, Rossiello, Borrelli, Sedioli, Preda, Franci, Sandi, Oliverio, Stramaccioni, Marcora, Santino Loddo, Potenza, Banti, Ruggieri.

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

13-bis. Al libro secondo, capo II, del Codice penale, approvato con regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, dopo l'articolo 444 è aggiunto il seguente:

« ART. 444-bis. (*Macellazione e commercio illegali di carni*). — Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque procede alla macellazione di animali, al sezionamento o al deposito delle carni in

stabilimenti non riconosciuti o non autorizzati ovvero detiene per il commercio, pone in commercio o distribuisce per il consumo carni destinate all'alimentazione prive delle attestazioni sanitarie previste dalla legge, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a euro 50.000. ».

- 1. 30.** Marcora, Banti, Meduri, Potenza, Ruggieri, Santino Loddo, Rava, Rossiello, Preda, Sandi, Oliverio, Franci, Stramaccioni, Borrelli.

Al comma 14, dopo le parole: per lo stoccaggio aggiungere le seguenti: e per la distruzione.

- 1. 31.** Rava, Borrelli, Sedioli, Preda, Rossiello, Stramaccioni, Sandi, Oliverio.

Aggiungere in fine il seguente comma:

15-bis. Per l'effettuazione dei test di diagnosi rapida per la BSE previsti dalle norme vigenti da parte degli istituti zooprofilattici per il periodo 1° gennaio 2002-31 dicembre 2002, sono stanziati sessanta milioni di euro.

Conseguentemente all'articolo 7, comma 1:

sostituire le parole: euro 152.724.000 con le seguenti: euro 212.724.000;

sostituire le parole: euro 31.530.000 con le seguenti: euro 91.530.000.

- 1. 32.** Rava, Rossiello, Borrelli, Sedioli, Preda, Franci, Sandi, Oliverio, Stramaccioni, Marcora, Santino Loddo, Potenza, Banti, Ruggieri, Meduri.

Aggiungere in fine il seguente comma:

15-bis. Per tutto l'anno 2002 gli oneri relativi all'esecuzione dei test anti BSE sono a carico dello Stato.

- 1. 33.** Rava, Borrelli, Sedioli, Preda, Rossiello, Stramaccioni, Sandi, Oliverio.

ART. 4.

(Disposizioni in materia di programmazione e intervento nazionale nel settore della pesca).

Sopprimere il comma 5-ter.

- 4. 1.** Franci, Sedioli, Preda, Rossiello, Borrelli, Sandi, Rava, Oliverio, Stramaccioni, Albertini.

Sopprimere il comma 5-quater.

- 4. 2.** Franci, Sedioli, Preda, Rossiello, Borrelli, Sandi, Rava, Oliverio, Stramaccioni, Albertini.

Al comma 5-quinquies, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per gli stessi fini sono mantenute in capo al Consorzio unitario per la promozione e valorizzazione dei prodotti ittici ed all'Osservatorio unitario tecnico-biologico le risorse finanziarie assegnate ai sensi del regolamento (CEE) n. 2080/1993 del Consiglio del 20 luglio 1993, per essere destinate all'esecuzione di ulteriori iniziative negli stessi settori di intervento.

- 4. 3.** Franci, Sedioli, Preda, Rossiello, Borrelli, Sandi, Rava, Oliverio, Stramaccioni, Albertini.

Al comma 5-sexies, sostituire le parole da: al comma 5-quinquies, fino a: stesse finalità con le seguenti: ai due commi precedenti, sono assegnate per le stesse finalità, e ripartite in egual misura tra i consorzi di cui ai commi 5-quater e 5-quinquies,

- 4. 4.** Franci, Sedioli, Preda, Rossiello, Borrelli, Sandi, Rava, Oliverio, Stramaccioni, Albertini.

Aggiungere in fine il seguente comma:

5-octies. Per superare la crisi della pesca professionale con reti derivanti, con

decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, d'intesa con le regioni interessate, sono definiti specifici interventi, sentito il Comitato per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare di cui all'articolo 3 della legge 17 febbraio 1982, n. 41.

5-nonies. Le risorse finanziarie assegnate agli accordi di programma di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 561, convertito dalla legge 30 novembre 1994, n. 655, sono destinate alle azioni in favore dell'associazionismo di cui all'articolo 20 della legge 17 febbraio 1982, n. 41.

5-decies. Gli importi per il rilascio a titolo oneroso delle autorizzazioni alle pesche speciali versati in entrata del bilancio dello Stato sono riassegnate ai pertinenti capitoli di cui all'articolo 20 della legge 17 febbraio 1982, n. 41.

5-undecies. Le somme di cui al comma 1 dell'articolo 10 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, recante orientamento e modernizzazione del settore della pesca, sono altresì destinate a finanziare le misure di cui all'articolo 5 del medesimo decreto legislativo.

5-duodecies. I benefici di cui agli articoli 4 e 6 del decreto legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, estesi dall'articolo 11 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, per gli anni 2001, 2002 e 2003 nel limite del 70 per cento, alle imprese che esercitano la pesca costiera e la pesca nelle acque interne e lagunari, si intendono estesi anche alle imprese che gestiscono impianti di pesca o che esercitano allevamento ittico nelle acque marine, interne e lagunari.

5-terdecies. All'onere derivante per l'attuazione del comma 5-*octies*, valutato in 5 milioni di euro per il 2002, si provvede ai sensi dell'articolo 16, punto 2, del regolamento (CE) n. 2792/99, del 17 dicembre 1999.

5-quaterdecies. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad ap-

portare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

4. 5. Rava, Franci, Rossiello, Borrelli, Sedioli, Preda, Sandi, Oliverio, Stramaccioni, Marcora, Santino Loddo, Potenza, Banti, Ruggieri, Meduri.

ART. 6.

(Rinegoziazione di mutui onerosi a favore di imprese agricole).

Al comma 1-quinquies, capoverso 3, dopo le parole: agli imprenditori agricoli a titolo principale, aggiungere le seguenti: , agli imprenditori agricoli iscritti al registro delle imprese presso la Camera di commercio.

6. 1. Rava, Sedioli, Preda, Rossiello, Borrelli, Sandi, Franci, Oliverio, Stramaccioni.

ART. 6-sexies.

(Interventi per la ristrutturazione delle imprese agricole in difficoltà).

Al comma 1, capoverso ART. 121, comma 1, aggiungere in fine i seguenti periodi: A valere sui limiti di impegno di cui al presente comma possono altresì essere conferiti capitali e estinte esposizioni debitorie, nell'ammontare strettamente necessario al ripristino della redditività, attraverso mutui che godano di contributi in conto capitale che possono anche corrispondere alle intere rate di capitale ed interessi di ammortamento quindicennale a tasso di riferimento della somma erogata in capitale o ad estinzione totale o parziale di debiti. L'erogazione dei contributi di cui al periodo precedente non cessa in nessun caso, compresa la liquidazione o il fallimento dell'impresa da ristrutturare.

6-sexies. 1. Preda, Sedioli, Rava, Marcora.

ART. 6-septies.

(Disposizioni concernenti il settore ittico e modifica al decreto legislativo n. 626 del 1994).

Al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , nonché dei centri di servizi delle associazioni nazionali della pesca.

6-septies. 1. Franci, Sedioli, Preda, Rossiello, Borrelli, Sandi, Rava, Oliverio, Stramaccioni, Albertini.

ART. 6-octies.

(Contributo all'Institute Agricole Régional della Valle d'Aosta).

Dopo l'articolo 6-octies, aggiungere il seguente:

ART. 6-nonies. — 1. In favore delle Regioni Basilicata e Puglia è riconosciuto lo stato di calamità naturale a causa della siccità.

6-octies. 01. Molinari.

ART. 7.

(Copertura finanziaria).

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: dalla legge 8 novembre 2000 fino a: n. 448 con le seguenti: in relazione all'Agenzia delle entrate dall'articolo 70, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come determinata dalla tabella C della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

7. 1. Rava, Sedioli, Preda, Rossiello, Franci, Borrelli, Sandi, Stramaccioni, Turco, Battaglia, Di Serio D'Antona.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: legge 8 novembre 2000, n. 328 con le seguenti: decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, e successive modificazioni.

7. 2. Rava, Sedioli, Preda, Rossiello, Borrelli, Stramaccioni, Franci, Sandi, Oliverio, Turco, Battaglia, Di Serio D'Antona.

ART. 7-ter.

(Interventi nel settore della bonifica e dell'irrigazione).

Al comma 2, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

l-quinquies) Ente irrigazione Puglia Lucania Irpinia per la quota di 500 migliaia di euro per gli anni 2002, 2003, 2004.

7-ter. 1. Molinari.

(A.C. 2516 – Sezione 4)

EMENDAMENTI DICHIARATI INAMMISSIBILI NEL CORSO DELLA SEDUTA

Aggiungere in fine il seguente comma:

5-octies. Per superare la crisi della pesca professionale con reti derivanti, con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, d'intesa con le regioni interessate, sono definiti specifici interventi, sentito il Comitato per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare di cui all'articolo 3 della legge 17 febbraio 1982, n. 41.

5-nonies. Le risorse finanziarie assegnate agli accordi di programma di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 561, convertito dalla legge 30 novembre 1994, n. 655, sono destinate alle azioni in favore dell'associazionismo di cui all'articolo 20 della legge 17 febbraio 1982, n. 41.

5-decies. Gli importi per il rilascio a titolo oneroso delle autorizzazioni alle pe-

sche speciali versati in entrata del bilancio dello Stato sono riassegnate ai pertinenti capitoli di cui all'articolo 20 della legge 17 febbraio 1982, n. 41.

5-undecies. Le somme di cui al comma 1 dell'articolo 10 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, recante orientamento e modernizzazione del settore della pesca, sono altresì destinate a finanziare le misure di cui all'articolo 5 del medesimo decreto legislativo.

5-duodecies. I benefici di cui agli articoli 4 e 6 del decreto legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, estesi dall'articolo 11 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, per gli anni 2001, 2002 e 2003 nel limite del 70 per cento, alle imprese che esercitano la pesca costiera e la pesca nelle acque interne e lagunari, si intendono estesi anche alle imprese che gestiscono impianti di pesca o che esercitano allevamento ittico nelle acque marine, interne e lagunari.

5-terdecies. All'onere derivante per l'attuazione del comma 5- *octies*, valutato in 5 milioni di euro per il 2002, si provvede ai sensi dell'articolo 16, punto 2, del regolamento (CE) n. 2792/99, del 17 dicembre 1999.

5-quaterdecies. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

4. 5. Rava, Franci, Rossiello, Borrelli, Sedioli, Preda, Sandi, Oliverio, Stramaccioni, Marcora, Santino Loddo, Potenza, Banti, Ruggieri, Meduri.

ART. 6-*octies*.

(Contributo all'Institute Agricole Régional della Valle d'Aosta).

*Dopo l'articolo 6-*octies*, aggiungere il seguente:*

ART. 6-*nonies*. — 1. In favore delle Regioni Basilicata e Puglia è riconosciuto

lo stato di calamità naturale a causa della siccità.

6-*octies*. 01. Molinari.

(A.C. 2516 — Sezione 5)

PARERE DELLA I COMMISSIONE SUGLI EMENDAMENTI PRESENTATI

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.

(A.C. 2516 — Sezione 6)

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SUGLI EMENDAMENTI PRESENTATI

Sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

premesso che:

con riferimento alle riduzioni di precedenti autorizzazioni legislative di spesa utilizzate dal provvedimento a copertura di taluni oneri derivanti dalla sua attuazione, nel corso dell'esame del provvedimento il Governo, pur avendo assicurato che le risorse impiegate sono effettivamente disponibili e tali da poter essere destinate a finalità difformi rispetto a quelle previste dalle originarie autorizzazioni, non ha tuttavia fornito indicazioni dettagliate circa i programmi e gli interventi di spesa previsti dalla legislazione vigente al cui perseguimento occorre rinunciare come conseguenza dei definanziamenti recati dal testo; tale prassi — pur non compromettendo la conformità delle modalità di copertura all'articolo 81, quarto comma, della Costituzione — non consente una valutazione compiuta e si-

stematica dell'utilizzo delle risorse pubbliche, circostanza ripetutamente rilevata anche dalla Corte dei conti;

appaiono altresì auspicabili per il futuro chiarimenti più puntuali in ordine alla neutralità sul fabbisogno dell'impiego delle disponibilità di contabilità fuori bilancio per finalità di copertura

esprime

PARERE FAVOREVOLE

Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 1.5 e 1.6 Rava, 1.9 Nannicini, 1.16 Sedioli, 1.17, 1.20, 1.21, 1.24, 1.25 e 1.26 Rava, 1.28 Marcora, 1.32 e 1.33 Rava, 4.5 Rava, 6-*octies*.01 Molinari, 7.1 Rava, 7-*ter*.1 Molinari, 7.2 Rava, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione o copertura;

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti contenuti nel fascicolo 1.

*Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.*

€ 0,52

Stampato su carta riciclata ecologica



14ALA0001220